

## Premessa

Si danno nella esperienza politica dei popoli accadimenti straordinari, sin capaci di sovvertire il corso delle umane vicende, i quali [fondati inizialmente su certi presupposti d'ordine formale e sostanziale] sono poi stati accreditati – venuto frattanto trasformandosi il dominante clima storico – d'una significazione politica-ideologica-giuridica alquanto diversa (anzi discorde) da quella originaria. Tipico proprio il caso sul quale ci si vuol ora trattenerne. Parlo della spartizione dell'Atlantico fra i Regni di Castiglia e Portogallo siccome formalizzata in via ufficiale dalla Sede Apostolica di Roma al tempo delle scoperte oltre oceaniche di Cristoforo Colombo e del concomitante compimento del periplo dell'Africa. D'un tanto impressionante risultato [della avvenuta acquisizione a proprio esclusivo beneficio di questa «*divisio oceani*» capace di preludere a una «*divisio mundi*» di imponente portata geo-politica] andava dato merito – anzitutto – alla iniziativa ardimentosa delle due Corone iberiche: e al coraggio degli uomini d'azione che se ne erano fatti esecutori risoluti. E quel merito spettava alla saggezza politica [alla *prudencia regnativa*] che aveva suggerito alle due Potenze concorrenti – non di irrigidirsi su posizioni di reciproca chiusura – sí piuttosto di addivenire con spirito pragmatico a una avveduta soluzione transattiva: quale fu appunto quella conseguita [nella logica spartitoria già sperimentata con profitto a Arcaçobes] col Trattato di stabilizzazione stipulato a Tordesillas. Ma – sin dal suo primo profilarsi – a questo intricato “affare atlantico” doveva attendere ben anche la Sede Apostolica di Roma: la quale a sé rivendicava [nei modi d'una prerogativa conferitale dalla indubitabile delibera di Dio] il potere ierocratico di sanzionare “costitutivamente” la legittimità formale della realtà pubblica che veniva così determinandosi, e di rendersi garante della sua stabilità nell'organico contesto della ecumene teopolitica cattolica.

Parlo della intensa attività di Curia [venutasi intrecciando con fitti armeggi politici] che giustappunto presumeva di poter senz'altro decretare («*motu proprio*»: «*de nostra plena liberalitate*») una sorta di spartizione a taglio netto dell'Atlantico: compiuta con freddo rigore topografico: «*fabricando et construendo*» [per dirla alla maniera di Alessandro VI] «*unam lineam a polo arctico ad polum antarcticum*». Donde una ripartizione delle zone d'esclusiva pertinenza di ciascun Reame: così da assicurare alla Castiglia e al Portogallo l'assoluto dominato sulle «*insulae*» e sulle «*terrae firmae*» rispettivamente collocate al di là e al di qua di quella linea divisoria. Né solo venivano assegnate le «*insulae*» e le «*terrae*» già scoperte [*inventae et detectae*] si anche quelle «*inveniendae et detegendae*»: le «*insulae*» e le «*terrae*» ancora da raggiungere. E ciò la Sede romana stabiliva «*de apostolicae potestatis plenitudine*»: «*auctoritate Omnipotentis Dei, nobis in Petro concessa, ac vicariatus Ihesu, qua fungimur in terris*». E non si restringeva a regolare il reciproco condursi pubblicistico dei due Potentati iberici: ma [nel “ratificare” l'accomodamento diplomatico saputo raggiungere fra essi] si anche presumeva di aver titolo eminente a imprimere un “valore giuridico oggettivo” alle clausole convenute. Sanzionava la Sede apostolica romana la “vincolatività” di quella soluzione negoziale – non fra le sole Parti contraenti – ma rispetto alla generalità dei Principi cristiani. E ciò affermava [*sub excommunicationis latae sententiae poena*] a carico di qualunque altra Potestà politica cristiana che si arbitrasse di accedere a quei lontani territori senza un apposito permesso, e pretendesse svolgervi una sua qualche attività: «*pro mercibus habendis, vel quavis alia de causa*». Sarebbe incappato – quell'incauto intruso – nella «*indignatio Omnipotentis*»: e nella «*indignatio beatorum Petri et Pauli apostolorum eius*».

E – per i tempi – questa sanzione pontificia [secondo moduli protocollari ancora diffusamente condivisi] era l'avallo di più prestigiosa dignità formale al quale potessero aspirare Nazioni di ossequente ortodossia cattolica. Sicché proprio sul detto presupposto [proprio sul dato ufficiale d'una tanto pregnante investitura: tale da investire «*in feudum perpetuum*» la «*iurisdictio omnimodo temporalis*» di spettanza delle due Corone e tale da renderne intoccabile l'«*imperium merum et mixtum*»] dovevano far leva le

prime teorizzazioni sistematiche della pubblicistica di Palazzo: da subito chiamata a offrire l'alto suffragio della Scienza alle ferme ragioni del Potere. Però doveva anche succedere [del che non sempre si tiene il giusto conto] che il titolo legale del nuovo stabilimento pubblicistico – proprio perché legato nel suo *fieri* alla «costitutività formale d'un intervento pontificio» – non fosse poi in grado di sottrarsi al contraccolpo delle grandi mutazioni storiche che di lì a qualche anno dovevano segnare in Occidente il tempestoso avvio della Età moderna. Parlo soprattutto [lo si intende] del «ridimensionamento della Autorità papale» che doveva fatalmente conseguire alla fervente *restauratio ecclesiae* propugnata – proprio in chiave di perentoria contestazione anti-romana – dai movimenti spirituali riformistici, robustamente sostenuti dai Potentati secolari che presero presto a dividerne la causa. Parlo però anche del mutamento profondo – rispetto al processo espansivo d'oltre mare delle Nazioni iberiche – che era inevitabile si desse nel modo di atteggiarsi delle altre Potenze occidentali. Queste [rimaste in buona sostanza indifferenti ai cimenti delle due marinerie sin tanto che a premiarli non erano ancora intervenuti risultati di tangibile evidenza] non altrettanta incuranza potevano più avere da che prese invece a palesarsi a tutto tondo come ormai l'Atlantico si avviava a diventare il baricentro (nervalgico) della politica mondiale e della economia mondiale.

1. *Ratificazione pontificia della espansione atlantica dei Potentati iberici: la Bolla Inter caetera di Papa Alessandro VI*

Da tempo – con indomita energia – s'erano impegnati i Regni iberici nel programma militare e politico di strappare ai Saraceni la supremazia sul *mare oceanum*. E in fine essi erano riusciti nell'impresa: sino a scancellare dall'Atlantico la presenza marinara islamica. Era stato segnatamente il Portogallo [a fronte delle iniziative soprattutto mediterranee del Regno di Aragona, e a fronte della saltuarietà di intraprendenza atlantica del Regno di Castiglia] a perseguire – con fermezza – una organica politica oceanica. Suo proposito sottrarsi – nelle negoziazioni con l'Oriente – a i proibitivi ostacoli che provenivano ai mercanti lusitani, non solo

dai residui privilegi commerciali dei quali seguitavano a godere le Repubbliche marinare italiane, sí anche dal pesante espandersi del dominio ottomano. Sicché [mentre gli Aragonesi si trovavano impegnati a misurarsi con i loro antagonisti cristiani occidentali, e con i Turchi] i Portoghesi – nel proposito di eludere l'impervia strettoia mediterranea – s'erano andati cimentando nella impresa (grandiosa e tremendamente ardua) di raggiungere per altra via i ricchi mercati del remoto Oriente: girando addirittura attorno all'Africa. Essi cosí si proponevano – fra asperità infinite – d'aprire nuove rotte commerciali: e si adopravano di presidiarne la percorribilità e la sicurezza mediante tutto un composito apparato di scali mercantili e di stazioni militari. E s'era dato [per quanto qui preme rilevare] che a accreditare questa politica espansiva fosse invocata – e volta per volta intervenisse – una solerte “ratificazione pontificia”: considerata [per tradizione costantissima] come un “momento integrativo” della politica estera – e della stessa politica interna – dei Potentati iberici. Naturale che questa alta convalida [richiesta e ricevuta più e più volte nel passato rispetto a imprese e acquisti transmarini di molto minore consistenza] a più forte motivo fosse ambita nel momento nel quale finalmente prendevano ad arridere agli sforzi marinari dei due Regni prospettive segnatamente promettenti<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Era un che di rispondente agli sperimentati paradigmi della politica atlantica seguita per secoli dalle Potenze iberiche il fatto che – a legittimazione pubblicistica delle rispettive acquisizioni oltre marine – intervenisse una eminente sanzione pontificia. S'era avuto un simile intervento – su sollecitazione della Corte di Toledo – in fatto di occupazione castigliana delle *Insulae fortunatae*. E s'era avuto – su sollecitazione stavolta di Lisbona – in molteplici occasioni: quanto all'acquisto lusitano di Madeira, delle Isole di Capo Verde, delle Azzorre, e quanto agli svariati stanziamenti sulle coste occidentali d'Africa. La stessa pace del 1478 [che, a conclusione d'una imbrogliata vertenza successoria, vedeva ciascuno dei Casati in lizza rinunciare alle pretese dinastiche accampate contro l'altro] quella stessa pace era poi stata formalmente ratificata dalla Santa Sede, fattasi garante di questa prima spartizione “latitudinaria” dell'Atlantico: fissata – con qualche opportuno aggiustamento – lungo una fascia parallela ricompresa fra Canarie e Azzorre. Naturale allora che gli esiti segnatamente promettenti della avventura marinara di Colombo spingessero la Corona di Castiglia a procacciarsi [contro le rimostranze portoghesi] l'ambito riconoscimento pontificio del suo buon diritto: a ciò invogliata anche dal fatto della presenza a Roma (e che presenza!) d'un Papa di origini spagnole e simpatie spagnole: bisognoso – per giun-

Naturale – del pari – [stando alla prassi ierocratica romana e alla sua logica: e stando a come gli stessi Portoghesi avevano interesse a colorare le proprie intraprese d’oltre mare] che quella sovrintendenza pontificia si modellasse sugli sperimentati paradigmi del «*negotium crucis*» quali energicamente praticati contro i *sarraceni* [«*qui ipsi retinent sepulchrum domini Iesu Christi*»] e successivamente contro i *turcae* dalla ferocia leggendaria. Era difatti contro Principi infedeli negatori del «*nomen Christi sacratissimum*» [ed era contro Popoli infedeli] che si indirizzava – non già la cupidigia – ma la sollecitudine apostolica dei Governanti Lusitani: di più sotto l’insegna d’Ordini monastici. Non l’«*auri fames*» [si diceva] ma l’«*amor propagandi fidem*» guidava il prodigarsi di quei Principi. Restava come riposto fra le quinte il getto tornaconto mercantescio dei trafficanti portoghesi: e rimanevano coperte le ambizioni temporalistiche della “Dinastia degli Aviz”: fatta di Re [ci si teneva a rimarcarlo] che «agivano da Re» ben al là dei litorali atlantici: «*et cis et ultra africanum mare*». Veniva al proscenio – viceversa – un interesse più propriamente religioso: al quale – per secoli – s’era giustappunto richiamata (e proprio in Occidente prima ancora che in Oriente) la esperienza del «*bellum perpetuum contra infideles*». Si ravvisava in questa fattiva sollecitudine guerresca il caso tipico [“esemplare”] di «*bellum iustum*»: di «*bellum*

ta – di volenterose malleverie politiche a sostegno delle proprie ambizioni di famiglia. Di qui [già prima della seconda spedizione di Colombo] l’interposizione autoritativa di Rodrigo Borgia, Papa Alessandro VI: concretatasi in una fitta sequela di interventi favorevoli alle ragioni di Toledo, culminati nella spartizione “longitudinale” [da Polo a Polo] della Bolla celeberrima *Inter caetera* qual integrata da provvedimenti immediatamente successivi: tali [se interpretati alla maniera castigliana] da metter in questione gli inveterati privilegi lusitani. Inevitabile – perciò – che [contro un sì smaccato privilegiamento degli interessi dei suoi competitori] energicamente insorgesse il Portogallo: con l’esito finale (stabilizzatore) d’una lungimirante transazione diplomatica di comune convenienza. Con essa [col trattato firmato appunto a Tordesillas il 7 giugno del ‘94] il Portogallo otteneva lo spostamento a suo vantaggio della *raya*, quale *fabricata e constructa* da Papa Borgia, e la riconferma al tempo stesso dei propri diritti di esclusiva nell’area meridionale dell’Atlantico: riconoscendo – d’altro verso – le prerogative castigliane occidentali decretate dall’*Inter caetera*. Erano ritocchi alla deliberazione pontificia bensì concordati dai Governi ma ratificati poi pur essi dalla autorità eminente della Prima Sede.

*honestum et meritorium*»: addirittura «a Deo imperatum»<sup>2</sup>.

Era intrapresa bellica alla quale si reputava di poter affidare a giusto titolo la preservazione della fede cristiana dei popoli cristiani oppressi dalla empietà invadente dei Principi infedeli e dei Popoli infedeli; e alla quale – di più – si reputava di poter commettere l'ufficio (ancorché indiretto) di consentire e di promuovere la «evangelizzazione» di quegli stessi Principi e quegli stessi Popoli. Era il fattore programmatico [ricco di coinvolgenti suggestioni mistiche: capace di far presa sulla coscienza degli uomini, oltre che sulla loro convenienza] su cui faceva maggior conto lo zelo missionario della Chiesa romana: teso a imprimere fervida carica dinamica all'assioma pubblicistico della «universalità della ecumene teopolitica cattolica»<sup>3</sup>.

<sup>2</sup>Non discutibile – nel caso – il fatto interioristico della «*recta intentio bellandi*»: la quale poteva ben essere presunta in schietti Soldati della Fede che votavano i propri umani patimenti a sempiterna gloria del Signore. Magnanimo il fine che li guida: pietose le lor armi. Neppure poteva nascere questione sulla nobiltà oggettiva della «*causa bellandi*». Si trattava di combattere «*pro veritate fidei*»: «*pro defensione christianorum*». E si trattava di estendere il Regno di Dio in terra: di «*dilatare rem publicam in qua Deum coli conspicimus*». C'era – di più – da insistere in questa opera espansiva [parallela al compito messianico della propagazione della fede] sino a propagarla dappertutto: «*quatenus Christi nomen per subditas gentes circumquaque discurreret*». A giustificazione di questa «guerra doverosa» valeva [tráditá dal Monaco Graziano] l'antica impostazione agostiniana: «*quisquis christianus iniquum non persequitur, Christi est inimicus*». È tale intransigenza di Agostino [assunta a primo puntello teologico-morale della tesi «*quod mali sint cogendi ad bonum*»] a penetrare di sé l'intero sistema pubblicistico del *ius bellicum christianum*. [Citt. dal cap. 8 *omni timore*, Ca. 23, qu. 8, da Leone IV; dal cap. 49 *si non*, Ca. 23, qu. 4, da Gregorio Magno; dal cap. 52 *quisquis*, Ca. 23, qu. 4, da Agostino]. Senza dire che la stessa sacralizzazione islamica della guerra contro i nemici di Allah doveva rivelarsi sí suadente da indurre come di riflesso una “contro-sacralizzazione” – se può dirsi – della resistenza armata [vista anch'essa come un «*bellum sanctum*»] cui per sua parte era chiamata la *Christianitas*. Tant'è che un Papa pugnace – quale fu Leone IV – arriva sin proprio a impadronirsi d'uno dei temi ideali dell'abborrito antagonista, assicurando l'eterna salute a quanti per la Fede dovessero cadere combattendo: «*novit enim Omnipotens, si quilibet vestrorum morietur <...> ideo ab eo caeleste praemium consequetur*», cap. *omni timore*, cit.

<sup>3</sup>Vero che [a dispetto degli innumerevoli conflitti che sconvolgevano ogni giorno l'esperienza pubblica del tempo] il “privilegiamento della pace” rappresentava un punto fermo della teologia politica della età intermedia. Anche però vero che quel postulato pubblicistico aveva un suo rilievo essenzialmente inter-

## 2. Insufficienza, in fatto di vicende atlantiche, del potere eminente della Autorità cesarea

D'un simile disegno espansionistico non si faceva interprete efficace [né poteva] la Autorità eminente dell'Impero: d'un Impero "Sacro" e "Romano", bensì ammantato d'un arcano alone carismatico [siccome provvidenzialmente ordinato da Dio stesso a primo e a più robusto fattore unificante del *corpus christianorum*] e non di meno mai riuscito a far valere in via effettuale questa sua propria egemonia: e fattosi – col tempo – viepiù propenso come a chiudersi in se stesso: mirando [diremmo] piuttosto a conservare

no all'ordinamento generale della *christianitas catholica*. Ci si appellava di continuo a una specifica istanza di "sodalitas": finalizzata [si diceva] ad un progetto di serena coesistenza e di fattiva cooperazione fra le *gentes* della *Respublica sub Deo* siccome giustappunto affratellate da una stretta comunanza di *fides* e di *civilitas*. Ci si riprometteva – in chiave teopolitica – di dar corpo a un edificante rapporto di "amicitia". Nel che però ci si appellava non a una "concordia purchessia" [non a una "pax" qualsiasi: non altrimenti vista che quale semplice appetito naturale dell'uomo, e quale prima condizione a che si possa fra gli uomini instaurare una qualsiasi aggregazione stabile] sí piuttosto a una "pax" qualificata: la quale sappia farsi «*pax christiana*»: e sappia così assorgere [«*secundum dilectionem Dei et proximi*»] a una più alta significazione religiosa. Dico d'una "pax" raggiunta nella fede: nella pienezza della sudditanza a Dio Signore. Facile allora intendere quanto mutasse una valutazione di tal genere le volte che non ci fosse più tanto da difendere l'intima coesione del *populus fidelis* (non conta, lo ripeto, se continuamente contraddetta in via di fatto) ma occorresse piuttosto custodire il *régimen christianum* da minacce o da attentati provenienti dall'esterno. Si dava allora nella pubblicistica ufficiale che il giudizio sulla guerra subisse come un brusco ribaltamento di visuale: e questo giusto in nome della istanza associativa che si assumeva presiedesse all'intima *communio* del Popolo di Dio. Più non era guardata la "guerra" – in questi casi – come un "fatto negativo": proibito di norma, o tollerato come *ratio extrema*: comunque consentito entro limiti ristretti. Essa per contro era promossa a "fatto positivo" [a fatto addirittura "meritorio"] in ciò che – ribadendone la identità verso l'esterno – veniva a corroborare l'assetto aggregativo del popolo cristiano.

Di più: proprio la presenza incombente d'un nemico esterno [d'un «*hostis sub ipsis moenibus*»: capace di esporre a rischio, nella medesima misura, tutte le sparse membra del *corpus christianorum*] agiva da fattore potente – diciamo così "provvidenziale" – di ricompattamento d'un simile organismo societario. Tanto che le Autorità cristiane [quelle che più tenevano a questo ambito risultato] potevano esserne tratte a tener desta ed acuire, piuttosto che attenuare, la inquietudine sociale per quel "pericolo comune". Potevano esserne invogliate a creare i *casus belli* – e coltivarli – in luogo di sfuggirli e stemperarli.

quanto gli riusciva delle prerogative cesaree d'una volta che non a tradurre in atto i moduli universalistici della prestigiosa "ideologia imperiale". Si proclamava – sí certo – la spettanza alla *persona publica* di Cesare d'una «*potestas super omnes reges*» e «*super omnes nationes*». Tutti i viventi – s'arrivava a dire – [«*omnes qui sunt sub sole*»] «*debent ei oboedire*». Né ci si tratteneva dal soggiungere che Cesare è *dominus mundi* in senso proprio: «*vere et recte*». Sicché [di contro a una qualche altrui invadenza] ben egli potrebbe esercitare – se solamente lo volesse – una fondata "revindica del mondo": «*si alius teneret mundum, ipse imperator posset vindicare*». Sennonché [ciò detto e ridetto più e più volte: col tono enfatico graduato alla gravità dell'argomento] non potevano mancare – gli stessi legisti di parte aulica – [pur tuttavia a contatto con la realtà cruda del mondo] di riscontrare *de visu* quanto poco quei loro principi altisonanti rispondessero all'andamento concreto delle umane cose. Era nell'ambito suo stesso [rispetto ai *regna* e alla *nationes* su cui accampava con maggior immediatezza l'*alta manus* di sua vantata pertinenza] era al suo stesso interno che l'Impero romano-cristiano vedeva largamente e fortemente contestata la "attualità" del suo potere. Si pensi alla gagliarda resistenza dei Principati acefali che presumevano sconoscere *in radice* una qualunque sudditanza a superiori Autorità mondane. Si pensi alle ambizioni autonomistiche degli altri Potentati emergenti che via via tendevano a tradurre la propria libertà politica in una indipendenza anche giuridica. Non c'era pertanto da aspettarsi che a Cesare [seriamente preoccupato di far salva la effettività del suo dominio sul «*populus christianus sibi creditus*»] stesse altrettanto a cuore lo "*status iuris*" dei «*populi extranei populo christiano*»: già stati per giunta in varia parte *extranei* allo stesso *populus romanus*. Si poteva sí dire in via ideologica: «*etiam gentiles sunt sub romano imperio*». Al che però contraddiceva a fondo la crudezza dello *status facti*: e a questo era pur forza accomodarsi. «*Maior pars mundi*» [come non prenderne atto!] «*non oboedit principi*»<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Colpisce la tenacia con la quale [benché di faccia a una realtà per molteplici tratti inconciliabile] la letteratura politica e giuridica della declinante età di mezzo dà a vedere di ricorrere al dogma pubblicistico della centralità cesarea



Però [se all'Imperatore dei Romani poco poteva interessare il «*modus sese gerendi cum deitate*» dei popoli foranei] non altrettanta indifferenza – verso quelle stesse genti – poteva essere nutrita dalla *ecclesia militans*. A fronte della opaca remissività cesarea, non poteva non divergere [rispetto alle Nazioni non ancora incorporate nella *communitas fidelium*] la considerazione degli Uomini di Chiesa: sensibili com'essi non potevano non essere – al mandato conclusivo del Cristo Redentore: quello di «*ire*» e di «*docere omnes gentes*». Ne andava della sorte escatologica d'una folta umanità non-battezzata. E non potevano i *praelati spirituales* [né poteva la intellettualità di Curia] starsene insensibili alla

quale solennemente sanzionato dalle antiche fonti pubblicistiche. Lo si gratificava – l'Imperatore dei Romani – delle intitolazioni più solenni. Lo si diceva «*dominus et monarcha totius mundi*», «*princeps totius orbis in universo*», «*rex regum et omnium potentatum*». Lo si accreditava – proprio in termini che oggi diremmo “geopolitici” – d'una «*summa potestas nullis circumclusa limitibus*»: «*imperat Caesar de iure in universa ditone quae ascendentem videt et descendentem solem*: e ciò «*ex utroque latere, id est meridie et septentrione*». Spesso – però – [bisogna dirlo] non d'altro si trattava che di semplici magnificazioni di carattere onorifico: diciamo così “protocollare”. Massima Autorità politica terrena, l'Imperatore di Romani aveva pur titolo a fregiarsi dei più sonori appellativi. Mutavano le cose – viceversa – [e grandemente] quando più non si restava nell'empireo delle formole ideologiche ma si prendeva a tener conto della effettività delle *res actae*. Significante allora constatare come i pubblicisti di parte aulica [inclusi quelli più corrvivi a decantare la superlatività senza confronti del loro augusto Principe] si accomodassero in effetti – quasi diremmo si arrendessero – alla sconcertante evidenza dello “*status facti*”. Si poteva sì guardare dagli Uomini di Corte a quelle marcate dissonanze [benché non proprio esigue] come a semplici “*res facti*”: relegabili oltre i margini di quella che noi oggi chiameremmo la “realtà giuridica”. Lo si faceva sin anche con sussiego, respingendo quasi diremmo con fastidio quei vani rilievi critici: «*ad ista respondetur uno verbo: quod procedunt de facto*». Sin anche si credeva di poter ricorrere all'espedito di ricondurre quelle lamentate diversioni a un atto di “auto-limitazione” dello stesso *imperator romanorum*: il quale «*licet posset omnes coercere*» è giusto lui – «*sua sponte*» – a voler porre un argine alla sconfinatezza di quella sua propria signoria. Si giungeva addirittura a presentare le genti ostili alla romanità-cristianità come indegne di ricevere le leggi: «*non dignae legum laqueis innodari*». Senza dire della non esaltante prospettiva di *praecepta imperatoris* destinati a restare «*illusoria*», o peggio a risultare «*irrisa*»: «*quod esse non debet*». Ma erano trovate tutte queste – [quanto che sia ingegnose: quanto si voglia confacenti al conservatorismo prudenziale della pubblicistica di Corte] che rimanevano in definitiva ciò che erano: semplici artifici tecnici.

incombente militanza dei Principi infedeli: col cui attivismo era inevitabile che la *actuositas christiana* venisse prima o poi a contatto: che prima o poi venisse in urto. Né quei prelati e quegli intellettuali potevano sentirsi disposti a ravvisare una significazione non altro che “retorica” nella proposizione per la quale gli infedele già tuttavia son «membri virtuali» della Chiesa. Questi [i «non ancora toccati dalla fede»] «*sunt de ecclesia in potentia*». E quindi quello venutosi attestando era uno “*status facti*” al quale gli Uomini di Chiesa non si potevano acquietare. Dico dei più zelanti fra di essi: dei più volenterosi. Proprio costoro erano quelli che di più insistevano per una «*evangelizatio in omnes gentes*»: per una «*evangelizatio in omnes terras*». Essi erano quelli che di più premevano a che l’Impero – per meritare il titolo di “Sacro” – dismettesse i suoi sterili proponimenti difensivi: e [di stretta conserva con la Chiesa] si desse a perseguire col dovuto zelo – con la dovuta assiduità – una organica politica espansiva del *corpus christianorum*<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Della “ecumenicità cattolica” i canonisti mostrano di avere una visione segnatamente intensa. Sentono la sconfinatezza della *ecclesia christiana* in modo ben più pieno di quanto non facciano vedere – in ordine all’*imperium christianum* – i loro colleghi civilisti. Essi – i canonisti – [quando parlano del Papa alla medesima maniera dello Imperatore dei Romani: quando lo chiamano «*dominus universalis totius mundi*», oppure lo denominano «*universalis monarcha totius populi christiani et de iure totius mundi*»] quando gli indirizzano tali impegnanti appellativi non intendono già gratificarlo d’un titolo onorifico di tono cerimoniale o poco più. Vogliono proprio esprimere una potenzialità viva e forte, protesa a tradursi nelle cose: a render attuale nelle cose – la cattolicità stessa della Chiesa, prosecutrice in terra dell’opera salvifica del Verbo incarnato. Potevano supporre i civilisti [parafrasando una sentenza dell’Apostolo] di poter dire degli estranei «*modicum ad nos de illis qui foris sunt*». Ma [Uomini di Chiesa] i canonisti non potevano che opporre un risolutivo «*nultum ad nos*». Valga l’insegnamento di Innocenzo: «*omnes autem, tam fideles quam infideles, oves sunt Christi per creationem, licet non sint de ovili ecclesiae*». Di qui la conseguenza «*quod papa super omnes habet iurisdictionem et potestatem, de iure licet non de facto*». [Citt. dalla *Lectura* dell’Ostiense, in cap. 8 *quod super his*, X, *de voto et voti redemptione*, 3, 34, e dall’*Apparatus* di Innocenzo, in *idem caput*].

3. *Intervento suppletorio della Autorità ecclesiastica: «Imperium in tantum protenditur in quantum christianitas extenditur»*

Giusto pertanto gli Uomini di Chiesa [legati com'erano all'idea non preteribile della «ministerialità provvidenziale dell'Impero»: d'un Impero finalizzato, per provvido disegno dello Spirito, a sussidio d'una Verità santificante indirizzata «*ad omnes*»] giusto gli Uomini di Chiesa si facevano patrocinatori – e patrocinatori fervorosi – d'una «attualizzazione pratica» della «autorità potenzialmente universale dell'Imperatore dei Romani». Erano quegli Uomini [primo fra tutti il Vescovo di Roma] a farsi propugnatori tenaci d'una espansione dell'*imperium christianum* ben al di là dei termini spaziali del *romanum imperium* d'antica memoria. Si voleva che stesse proprio a Cesare [nella veste di «*primus advocatus sanctae ecclesiae*»] di corrispondere “*effectualiter*” alle sollecitazioni di questa sua patrocinata: dandole appunto modo – con l'assistenza dei pubblici apparati – di meglio tradurre in atto «*in partibus infidelium*» la propria vantata potestà messianica. Si voleva che stesse a lui [che stesse a Cesare] di fare della *potentia iuris* di propria illimitata titolarità formale una *potentia* anche *de facto*. Con ciò all'Impero si veniva in definitiva ad assegnare come un «confine mobile» precisamente dipendente dalle vicende espansive della Chiesa. «*Imperium romanum*» – si finiva col sentenziare in questa logica – «*intantum protenditur in quantum christianitas extenditur*»<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Su questo passo di Martino da Fano [dal *Tractatus de brachio seu auxilio implorando per iudicem ecclesiasticum*] richiama l'attenzione l'Ullmann, *Medieval papalism*, London, 1948, p. 78, n. 1. Per le altre citazioni (tratte specialmente dal commento di Bartolo da Sassoferrato alla *lex hostes, de captivis*, e alla estravagante *ad reprimendam* dell'Imperatore Enrico VII e dal *prooemium digestorum* di Baldo degli Ubaldi) ci si consenta rinviare al nostro *L'Imperatore dei Romani e i popoli estranei al popolo romano*, in *Saggi di Storia della esperienza canonistica*, Torino, 1991, pp. 71 ss.

Solo – d'altronde – in un contesto culturale quale quello della *Respublica gentium christianarum* potevano trovare spiegazione talune tipiche espressioni d'impronta teo-politica. Vien subito fatto di pensare al rapporto di stretta interazione fra “*ratio imperii*” e “*ratio ecclesiae*” [o “*ratio pontificis*”] al quale la scienza giuridica della età intermedia (e non soltanto quella curialistica) dava

Solo che – nella realtà effettuale – [a fronte della colpevole inerzia del “*summus praelatus saecularis*” preposto al *populus christianus*] stava alla solerzia del “*summus praelatus spiritualis*” il sopperire a tanta ignavia. «*Imperium et sacerdotium*», si diceva, «*sunt ut frater et soror*». Questo il «principio solidaristico» ereditato dalla esperienza medievale della «*civitas-ecclesia*». Per esso – se manca al proprio ufficio uno dei due massimi centri di potere del *régimen christianum* – non c’è che da contare sulla operosa sollecitudine dell’altro. Non concepibile [intendiamoci] che fosse l’Imperatore a surrogarsi all’occorrenza al Papa, essendo questi portatore d’un proprio carisma sacerdotale assolutamente non fungibile. Ben ammissibile – per contro – che fosse il Papa a ovviare alle eventuali insufficienze della potestà cesarea. Anzi in proposito – la pubblicistica di Curia tendeva a accreditare il Vescovo di Roma d’una «*omnimoda potestas*»: intesa – non semplicemente a “sopperire” alle carenze della Autorità imperiale – sí anche [«*certis inspectis causis*»] a “sostituirsi” ad essa al vertice formale della «*eadem societas*» costituita dalla comunità cristiana complessiva. E ciò specialmente si imponeva nei confronti dei Potentati cattolici che si accreditavano siccome «*sibi principes*». I quali [fierì della «*acefalia*» saputa conquistarsi per proprio merito militare e politico] potevano esser tratti da questa loro tracotanza a rigettare una qualsiasi soggezione all’*alta manus* dell’Imperatore dei Romani; ma non potevano ardire di sottrarsi alla *omnimoda potestas* del Vescovo di Roma: sí certo riferita – “*per se*” e “*directe*” – al regno degli *spiritualia* [dei *caelestia*] ma non di meno capace – “*per obliquum*” – di imponenti ripercussioni *in temporalibus*. E tal era proprio il caso dei grandi Potentati iberici: i quali [nel mentre rigettavano con determinatezza e sin con sdegno le pretese egemonistiche di Cesare] si davano premura – tuttavia – di professare ad ogni passo

spesso a vedere di ricorrere in funzione unificante della ecumene romano-cristiana. Dei Potentati cristiani refrattari alla Autorità imperiale si diceva, per esempio, secondo una formola ben nota, che «*saltem ratione pontificis subsunt romano imperio*». Ma viene alla mente soprattutto la tesi aulico-curiale che vede fra Impero e Chiesa una tanto pregnante comunanza di fondamento etico e giuridico da arrivare a escludere al di fuori della *ecclesia* la raffigurabilità medesima d’un *imperium*: se non di qualunque altra *auctoritas*. «*Extra ecclesiam*» – si asseriva in un tal ordine di idee – «*nullum imperium*»: «*nulla ordinata potestas*».

la propria incondizionata devozione alla Sede Apostolica di Roma<sup>7</sup>.

Valeva in via istituzionale tale funzione suppletiva del Pontefice all'interno della ecumene teopolitica cattolica intesa come una organica unità comunitaria strutturata secondo cogenti moduli gerarchici.

«*Contra illum qui superiorem non recognoscit*», si sosteneva in questa logica, «*ad papam recurritur: quia non debet esse quis acephalus*». Ma valeva quella medesima supplezza anche in ragione della condotta di spettanza dell'*establishment* cristiano rispetto ai popoli estranei al popolo cristiano. E tale era proprio il caso della «*militia propter fidem*» commessa dalla Sede Pontificia ai Potentati iberici: loro assegnata «*de apostolicae potestatis plenitudine*».

#### 4. Affinità e difformità fra «negotium crucis» e «negotium barbarorum»

Era in effetti alla maniera d'una autentica “crociata” [rimessa al fervore missionario dei Principati iberici] che – dai tempi di Papa Alessandro II e di Gregorio VII – s'era avviata [nel secolo undicesimo] la *reconquista* contro i *Moros*. V'erano – certo – non irrilevanti differenze rispetto al «*negotium terrae sanctae*» delle

<sup>7</sup> Con fierezza quei Principi guerrieri vantavano la propria indipendenza politica e giuridica: il proprio «*non habere ullum superiorem temporalem*». I loro possedimenti essi se li erano ripresi da sé soli: li avevano da sé cavati «*ab hostium faucibus*»: battendosi al di fuori della giurisdizione residua dell'Impero: d'un Impero per giunta distratto in altri affari. [C'era persino stato, nella Penisola, un Signore, baciato dalla fortuna militare, che non s'era peritato di proclamarsi da sé solo «Imperatore di Toledo»]. E se in chiave pedagogica – potevano questi o quegli Uomini di Chiesa rimproverare ai Regnanti iberici la tracotanza sin peccaminosa che li traeva a rifiutare la debita ubbidienza all'Imperatore dei Romani [a questo «*princeps totius orbis*» consacrato per mano del Vicario di Dio in terra] non ne restava certo scancellata la “realtà del fatto”. Potevano sì porsi – moralisti e canonisti – la questione teologico-morale «*an mortaliter peccent Hispaniae reges hanc subiectionem non recognoscentes*». Ma non di meno quella insubordinazione dei due Regni costituiva un «fatto storico concreto»: di tanto impatto sostanziale da determinare una vistosa carenza operativa dell'ordinamento generale del *corpus christianorum*, alla quale [“*catholice*” e quindi “*canonice loquendo*”] stava proprio al Vescovo di Roma di mettereriparo.

generazioni susseguenti. Così – nel caso di questa “crociata cismarina” – [a differenza della “crociata transmarina” quale ebbe poi a bandirla Papa Urbano] non era l’intero Popolo cristiano ad essere mobilitato dal Vescovo di Roma per far fronte comune contro un *communis hostis*: oppugnatore di tutta quanta la *Christianitas*. Benché ricca di connotazioni spirituali e affascinanti suggestioni mistiche [tali per sé da interessare, da coinvolgere, la coscienza del popolo cristiano tutto intero] – la *reconquista* era (e restava) “intrapresa iberica”: riguardante un circoscritto gruppo di Potentati locali. Essa però partecipava [ed è quanto qui preme far notare] della medesima “finalità recuperatoria” («rivendicativa di terre già state cristiane») che poi doveva muovere alla volta dell’Oriente l’impeto guerresco della pia *militia Christi*. [Tant’è che della *reconquista* si diceva esser «*consilium generale*» l’«*aequare merito facientes guerram istam et hyerosolimam*»]. Ed essa condivideva l’obiettivo che sarà poi tipico del *negotium crucis*: non di procedere ad un riappropriamento semplicemente materiale [politico-civile-economico] di quei perduti territori, ma soprattutto di restituire a libertà cristiana le popolazioni state frattanto soggiogate al prepotere dei «*sectatores Machometi*». Solo che questa impostazione [se poteva suffragare in termini ideologici cristiani l’impegno bellico contro i *Moros* di Spagna e del Nord Africa: tanto da farne proprio un «*bellum meritorium*»: un «*bellum iustum et sanctum*»] non poteva esser invocata con altrettanto affidamento nei casi di nostro specifico interesse: a giustificazione val a dire di intraprese militari di più largo raggio, le quali tendevano stavolta a conquistare territori mai stati romani, né stati mai cristiani: territori – per giunta – mai tenuti da Potentati islamici, o comunque da Potenze avverse al *nomen christianum*: abitati sí invece da popolazioni autoctone, legate a proprie devozioni parimenti autoctone<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Vale d’altronde ricordare come questioni non lontane si ponessero rispetto alle stesse esperienze del passato: tanto nel caso della *reconquista*, quanto nel caso della *recuperatio terrae sanctae*. Nessun dubbio [ricordiamolo] che – nell’una e nell’altra circostanza – l’azione militare cui si determinavano i Principi cattolici fosse validamente suffragata da una «*iusta causa*» e da una «*recta intentio bellandi*». Perplessità notevoli – per contro – [cui civilisti e canonisti non potevano sottrarsi] si ponevano sotto il profilo della rispondenza d’una siffatta attività guerresca a ragioni di effettiva necessità, le quali valessero a toglierle il carat-

Non potevano valere – rispetto a queste novelle realtà umane – le consuete ragioni [di stampo diciamo così “naturalistico”] adducibili a giustificazione etico-giuridica d’una «*legitima adhibitio armorum*»: d’un ricorso all’arme riportabile a una qualche plausibile figura di «*bellum recuperatorium*» o «*defensivum*» o «*punitivum*». Arduo coonestare quella esorbitante attività guerresca al metro degli usati schemi del *ius bellicum*: per sé avversi alla figura d’un «*bellum offensivum*» o «*aggressivum*»: quale si dà «*si propter voluntatem et non propter necessitatem pugnatur*». Reclamava il «*negotium barbarorum novi orbis quos indos vulgo vocant*» un peculiare titolo formale: espressivo d’una «poziore istanza universalistica»: capace di trascendere i parametri della consueta conflittualità fra gli ordinari Potentati. Reclamava pertanto quel *negotium* una «fondazione ufficiale di corrispondente elevatezza»: tale [nel contesto della «strutturazione organica-gerarchica dello stabilimento teopolitico cattolico»] da ricondurre la detta azione bellica alla interposizione formale (“autorizzatrice” o “ratificatrice”) d’un *legitimus superior* dotato d’una «potestà sovra-eminente». E – nel si-

tere [di per se stesso censurabile] d’un «*bellum voluntarium*». Il popolo cristiano – nella specie – più non si adoprava a custodire i suoi confini: sì piuttosto perseguiva finalità espansive. E la liceità d’un tal agire [di questo «*invadere terram quam infideles occupant*»] era problema al quale la scienza del diritto (e la teologia politica) non potevano restar indifferenti. Destava perplessità non trascurabili la stessa lettera della decretazione pontificia [di Papa Alessandro II: 1063] alla quale può esser fatta risalire l’indizione della prima Crociata di Occidente. Era lo stesso caput *dispar* della Compilazione graziana [cap. 11, Ca. 23, qu. 8] a far consistere la ragione del trattamento bellico da riservare ai *Moros* nella condotta aggressiva di costoro: «*qui christianos persequuntur et ex urbibus et propriis sedibus pellunt*». Onde la glossa ordinaria canonistica credeva di dover desumerne che andasse invece esclusa la liceità d’un attacco ai Saraceni le volte invece che costoro se ne stessero tranquilli: «*videtur ergo quod, si sarraceni non persequuntur christianos, non possumus impetere eos*». Ma poi [confortata dalla prassi] doveva prevalere anche in dottrina (lo vedremo) la opposta tesi. Farà poi testo – dai primi decenni del Trecento – un celebre *consilium* di Oldrado da Ponte [«*an contra sarracenos hispaniae sit bellum licitum*»] destinato a molta fortuna in una infinità di circostanze. Fa perno la disamina di Oldrado sulla liceità etica e giuridica d’una «guerra difensiva condotta con metodi offensivi». C’è che [quand’anche non assalgono i Cristiani] i Saraceni stanno pur sempre lì – come in agguato – pronti a cogliere ogni propizia occasione per scatenarsi all’improvviso. Il che – per giunta – [dà per sicuro Oldrado] risponde fedelmente alla ferinità nativa e odiosità di quei nemici della Fede. Essi [come negarlo!] «*pugnant contra omnes*», ed «*omnes pugnant contra eos*» [Cons. n. 72 (13), ed. Lugduni, 1550, f° 25].

stema – non poteva questo *legitimus superior* esser altri che il sommo *antistes spiritualis*: come dire il Vescovo di Roma, «*qui supremam manum habet in ecclesia*». Parlo d'un Papa non più pago d'un «monarcato semplicemente religioso», ma fattosi proclive [dai remoti tempi d'un Gregorio IX e un Innocenzo IV, e poi d'un Bonifacio VIII] a reclamare e a far valere un proprio «monarcato politico eminente»: una «*auctoritas totius orbis*»: sovra-ordinata – quanto meno *in thesi* – a quella stessa dell'Imperatore dei Romani<sup>9</sup>.

Proprio nel nostro caso [proprio nel caso della espansione transmarina iberica] succedeva che fosse un simile Monarca spirituale a far valere le sue prerogative. Stavano precisamente a reclamarlo le «ragioni d'ordine religioso» che si assumeva presie-

<sup>9</sup> Diremmo che la riflessione canonistica sullo stesso «*negotium terrae sanctae*» [intervenuta in forma organica solo nei decenni di centro del Duecento: che pur vedevano avviato il *bellum sanctum* su un china involutiva] non solo e non tanto fosse indirizzata a offrire della Crociata transmarina una fondazione giuridica corretta, e convincente, sì anche fosse diretta – forse soprattutto – a ricavare da questa specialissima vicenda del Popolo di Dio solide ragioni di sostegno delle pretese egemoniche del Vescovo di Roma. C'era da dar risalto al ruolo protagonista del Papa: a ulteriore sostegno d'un più vasto programma di riproposizione della *civitas christiana* in chiave marcatamente «ierocratica». Mai come nel caso del «*bellum contra inimicos fidei*» al Papa era riuscito – con tanto tangibile evidenza – di accreditarsi a «*caput unum*» del *populus christianus* erede e continuatore del *populus romanus*. Mai come allora era rifiuta in *universo* la sua pienezza di poteri. C'è che il declino – quale «soggetto di storia» – della veneranda Autorità cesarea [sempre meno capace di incidere davvero sul corso degli eventi collettivi] portava – nella logica teopolitica del tempo – a trasferire alla Chiesa [alla persona del suo Capo] i poteri d'*alta manus* onde presiedere dal vertice alla esperienza complessiva della «*universa per mundum christianitas*»: anzi di tutto quanto il «*régimen huius saeculi*».

Era «*auctoritate ecclesiae*» [e non in forza d'un residuo «*sius imperii*»: per giunta non configurabile in Oriente alla medesima maniera che nei territori occidentali della *respublica gentium christianarum*] era in forza d'un autonomo potere spirituale (proprio della Chiesa in quanto Chiesa) che il popolo cristiano era sollecitata a quella impresa bellica. Tant'è che in essa si doveva giungere a vedere una riproposizione ammodernata del «*bellum publicum*» d'un tempo: del «*bellum populi romani*»: del «*bellum romanum*»: così denominato in quanto mosso da tutt'intero il «*populus romanus*» – fattosi «*populus christianus*» – contro gli «*hostes populi romani*»: contro gli «*hostes publici*» del tempo, quali rappresentati – nella novella temperie ierocratica – dagli avversatori del *nomen Christi*. Si dà così per certo [«*planum est*»] che cotanta impresa «*auctoritate fieri possit illius qui supremam manum habet in ecclesia <...> et qui est vicarius Christi*»: Ostiense, *Lectura* in cap. 13 *excommunicamus*, X, *de haereticis*, 5, 7, s.v. *accinxerint*.



dessero alla impresa: le quali [secondo la prospettazione formale che premeva darsene] facevano premio se può dirsi sulle concomitanti – meno commendevoli – «ragioni d'ordine politico» o «d'ordine economico». Non potevano non esser queste a dipendere da quelle: come dal principale dipende l'accessorio.

5. *Intendimento rigoristico del teocratismo pontificio: il Papa «dominus et monarcha totius mundi»: conseguente delegittimazione dei «principatus infidelium»*

A suffragare – in somma – quella assidua intromissione del Vescovo di Roma nelle vicende iberiche e oceaniche era la stessa logica del «teocratismo pontificio» siccome teorizzato per opera delle ali più “radicali” [quasi diremmo più “aggressive”] della pubblicistica ecclesiastica. “Teocratismo” divenuto difatti dominante in campo curialistico: a dispetto dei non pochi affanni patiti dalla Prima Sede in seguito alle intemperanze sfortunate di Papa Caetani. Dico della pretensione del Pontefice di porsi [in nome della «*vicaria Christi*» di propria vantata spettanza carismatica] siccome Monarca universale – non del solo popolo cristiano – ma «in linea di diritto» di tutti gli abitanti della terra: di tutti gli *homines viatores*, soggetti [ne abbiano o no coscienza] a un non eludibile destino escatologico. E al Papa [secondo tale tesi] quella «*omnimoda potestas*» si compete non solo «*in rebus spiritualibus*» sí anche «*in rebus temporalibus*»: quasi che a lui [«*qui est vicarius Jesu Christi*»] non stia semplicemente di sovrintendere sotto una stretta angolazione religiosa alle vicende civili e politiche [cosí da poter giudicarne «*spiritualiter*»] ma spetti di poter anche vagliare «*temporaliter*» l'assieme dei *negotia regni*: non semplicemente valutandoli nei loro “risvolti religiosi ed etici” [secondo la tradizionale impostazione moderata] ma – «*si expediat*» – nella stessa loro “ordinazione pratica”: “politica”. E questo tema [anticipato dal genio irruente di Ildebrando, poi ripreso da autorevoli esponenti della decretalistica dei primi decenni del Duecento] si presenta specialmente elaborato – intorno alla metà del secolo – [in stretta chiave “cristo-centrica” e quindi “petro-centrica”] dai due sommi Maestri di quella feconda stagione canonistica. Dico di Sinibaldo

de' Fieschi [canonista e Papa] e dico di Enrico Bartolomei da Susa, Cardinal Ostiense: che è quegli al cui "integrisimo" [opposto a certo perdurante "moderatismo" innocenziano] verrà ascritta – dalla successiva pubblicistica – la paternità della tesi ierocratica, destinata [sulla falsariga dei suggestivi *exploits* di Papa Bonifacio] a ulteriori e più drastiche elaborazioni curialistiche<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Lo stesso Sinibaldo [Papa Innocenzo IV] riconosce assai solennemente essere il Vescovo dell'Urbe – oltre che «Capo indiscusso della Chiesa cattolica romana» – anche «Signore eminente di tutto il popolo cristiano»: anzi [a rigore] di «tutto quanto il mondo». Egli non si trattiene dal fregiare il sommo Antistite apostolico del vistoso appellativo di «*universalis monarcha totius populi christiani et dei iure totius mundi*». E non di meno è un fatto che Innocenzo [il quale, lo si noti, ha atteso al proprio compito scientifico e ideologico prima della reviviscenza in Occidente della filosofia politica aristotelica] dà a vedere – nello specificare il suo pensiero – di voler come alleggerire il peso d'una proclamazione di quella pregnante assolutezza: e ciò rispetto non ai soli Signori politici cristiani, ma agli stessi Signori non-cristiani. Ricorrono – in proposito – [nella riflessione innocenziana] due concomitanti criteri informativi: l'uno «*de iure divino naturali*», l'altro «*de iure divino positivo*». Risponde il primo ai disegni del Dio– Creatore biblico: il quale [se all'inizio ha voluto espletare di persona ogni potere sulla terra] ha preferito poi lasciare agli uomini simili incombenze: e ha preferito lasciarle «a tutti quanti gli uomini»: non «perché fedeli», ma «perché uomini»: «esseri forniti di ragione». Egli l'ha fatto «*non tantum pro fidelibus sed pro omni rationabili creatura*». Di qui la proposizione primaria innocenziana: «*dominia possessiones et iurisdictiones licite sine peccato possunt esse apud infideles*». Come non può non riconoscere, nell'ambito della koiné politica cattolica, che spetti ai Principi cattolici una «*iurisdictionis temporalis*» loro propria [che stia al loro *velle* e al loro *posse* esercitare secondo le rispettive istanze di governo purché nel farlo essi non ledano la propria salute spirituale e non attentino alla salute spirituale del popolo affidato al loro patronato] – così Innocenzo è tratto a ammettere che una «*vera iurisdictionis*» possano averla e possano impiegarla gli stessi Principi infedeli. E ciò non solo «*de facto*», ma «*de iure*»: «*de iure naturali*» giustappunto. Vero che c'è altresì da tener conto – nella economia della *historia sacra* – della subentrata «Regalità del Cristo»: al quale «*data est omnis potestas in caelo et in terra*». E c'è da tener conto che il Cristo Redentore [«*diligens pater familias*»] saggiamente ha reputato di lasciare quella «*plena potestas super omnes*» al Vicario «*quem in terra dimittebat*». Sicché ne viene che [investito d'un tanto intensivo vicariato] il Papa si trova insediato per ciò stesso al vertice formale dell'ordinamento terreno complessivo: ond'egli «*potestatem habet non tam super christianos, sed etiam super omnes infideles*». Solo che [a dire di Innocenzo] questa «posizione egemonica del Papa» – quale la sua efficacia *de iure divino positivo* rispetto ai Principi cristiani – non è tale da togliere legittimità al potere temporale che *de iure naturali* si appartiene agli stessi Signori non– cristiani. Se mai – rispetto a un eventuale Principe prevaricatore – varrà [«*si contra naturam facit*»]: se ardisca trasgredire la